



23/03/2020 29662
data numero di protocollo
U.A.P.P.C. VIII -11
posizione

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/
Interdipartimentali/Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e
Zootecnica
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio
renata.picone@personalepec.unina.it
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Ai Dirigenti
Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c. Alla F.l.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
napoli@pec.flcgil.it

Alla C.I.S.L.-Scuola
nella persona del
Sig. Luigi MASTANTUONO
in qualità di suo delegato
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA
uil-rua@pec.unina.it
pubblicoimpiego@pecert.uil.it

Alla Federazione Gilda Unams
Dipartimento Università
(FGU Gilda UNAMS)
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFESAL
snalsconfsal@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

All'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
aou.protocollo@pec.it

Oggetto: disposizioni connesse al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - incremento permessi Legge n. 104/1992 e introduzione congedo straordinario Covid19.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In particolare, si riportano, nel seguito, le disposizioni relative agli artt. 24 e 25 che,

rispettivamente, prevedono un incremento straordinario dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/92 e s.m.i. e l'introduzione di un congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente al personale inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP ed ai collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché al personale Dirigenziale. Esse non si applicano:

a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;

b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

Ciò posto, l'**art. 24 del D.L. n. 17.03.2020, n. 18, ha disposto (per i mesi di marzo e aprile 2020):**

- al **comma 1**: *"Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020";*

- al **comma 3**. *Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

In merito a tale disposizione, preso atto dei chiarimenti forniti dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio di Ministri-Dipartimento, tramite il proprio sito web istituzionale <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>, si comunica quanto segue:

1) l'incremento dei permessi riguarda sia i dipendenti che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992) sia i dipendenti a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992);

2) per i mesi di marzo ed aprile 2020, i giorni di permesso in questione sono estesi a complessivi 18 per il personale che lavora in regime a tempo pieno (derivanti dalla somma dei 3 giorni spettanti per il mese di marzo, dei 3 giorni spettanti per il mese di aprile e dei 12 giorni aggiuntivi);

3) i dipendenti che al momento hanno già l'autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione scrivente, a fruire dei permessi, non devono presentare una nuova domanda per i mesi di marzo e aprile 2020, ma possono fruire già delle giornate aggiuntive;

4) i giorni di permesso spettanti per il mese di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche nel successivo mese di aprile 2020;

5) i giorni di permesso possono essere anche fruiti ad ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese;

6) i permessi possono essere fruiti, con effetto retroattivo, già a decorrere dal 5 marzo 2020;

7) le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi in discorso;

8) l'incremento dei permessi è possibile anche per chi assiste più di un familiare. Quindi, a titolo esemplificativo, si ha diritto a complessivi 36 giorni (derivanti dalla somma dei 6 giorni spettanti per il mese di marzo, dei 6 giorni spettanti per il mese di aprile e dei 24 giorni aggiuntivi) da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020.

Pertanto, al fine di consentire la fruizione dei permessi così come sopra rideterminati eccezionalmente per i mesi di marzo ed aprile 2020 (tenendo conto anche della fruizione dei medesimi permessi ad ore in luogo dei giorni e/o della riduzione proporzionale degli stessi da operare per via dell'attività lavorativa in regime di part-time), nonché garantire la funzionalità e la

migliore organizzazione dell'attività amministrativa della Struttura sede di servizio, il personale già autorizzato da questa Amministrazione a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della Legge 104/1992 e s.m.i. o per il quale si provvederà a concedere tale medesima autorizzazione a fronte di apposita richiesta, predisporrà la programmazione dei giorni di permesso (ivi inclusi i 12 giorni aggiunti dall'art. 24 del D.L. n. 18/2020) che intende fruire nei mesi di marzo ed aprile 2020, utilizzando il modulo di istanza UAPPC-DIS scaricabile dal sito web di Ateneo al link <http://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>.

Una volta sottoscritta, ovvero apposta sulla stessa la dicitura "f.to" accanto al proprio nome e cognome, invierà detta programmazione al proprio Responsabile di struttura/superiore gerarchico/Dirigente, con le modalità tra gli stessi concordate. Quest'ultimo provvederà a firmarla digitalmente e, con il supporto dell'utente di struttura della procedura informatica di rilevazione delle assenze e delle presenze (Si.R.P.), a anticiparla all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica uappc@unina.it o uappc@pec.unina.it ai fini del dovuto controllo sul numero dei giorni di permesso programmati ed al conseguente adeguamento nella predetta procedura Si.R.P. Solo in caso di anomalie, il predetto Ufficio provvederà a segnalare le stesse al Responsabile di struttura/superiore gerarchico/Dirigente ed al dipendente interessato esclusivamente ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata istituzionali.

L' **art. 25 del D.L. n. 17.03.2020, n. 18**, ha introdotto un congedo straordinario Covid19 e precisamente ha disposto:

- al **comma 1** che *"A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici";*

- al **comma 2**, che *"L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro";*

- al **comma 7**, che *"Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".*

Ciò posto, con il combinato disposto del sopracitato art. 25 comma 1 e dell'art. 23 commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, ivi richiamati, del medesimo D.L. 17.03.2020, n. 18, è stato introdotto:

a) un congedo straordinario Covid19, continuativo o frazionato, di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

I beneficiari sono:

1) i genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età;

2) i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

b) un ulteriore congedo straordinario Covid19, fruibile in modalità alternativa, per i genitori lavoratori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I predetti congedi, così come precisato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con messaggio n. 1281 del 20.03.2020, non sono fruibili:

- se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

In applicazione di quanto sopra illustrato, questa Amministrazione ha provveduto a predisporre il modulo di istanza UAPPC-CP19, scaricabile dal sito web di Ateneo dal link <http://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>, che il personale interessato potrà utilizzare per richiedere i congedi straordinari di cui alla precedenti lettere a) e b). Detto modulo dovrà essere compilato, sottoscritto (ovvero apposta sulla stessa la dicitura "f.to" accanto al proprio nome e cognome), inviato al proprio Responsabile di Struttura/Superiore gerarchico/Dirigente, con le modalità tra gli stessi concordate. Quest'ultimo provvederà a firmarlo digitalmente e l'utente di struttura della procedura informatica di rilevazione delle assenze e delle presenze (Si.R.P.) provvederà ad inserire, nella predetta procedura, la relativa causale ed a trasmetterla all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato tramite il tabulato riepilogativo delle assenze e delle presenze mensili appena possibile.

Infine, per quanto concerne gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione in questione (dal 5 marzo al 3 aprile 2020) a seguito di istanza già formulata, gli stessi **saranno, in applicazione dell'art. 23 comma 1 del D.L. n. 18/2020 richiamato dal successivo art. 25 comma 1, convertiti d'ufficio dall'Amministrazione (e dunque senza istanza del dipendente) nel congedo straordinario "Covid19" con diritto all'indennità pari al 50% e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.** Non saranno, di converso, computati d'ufficio nel congedo Covid19 i primi 30 giorni di congedo parentale ordinario per i quali compete l'intera retribuzione salva espressa richiesta da parte del dipendente interessato da inviare all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato tramite gli indirizzi di posta elettronica uappc@unina.it o uappc@pec.unina.it.

Infine, gli utenti di struttura della procedura Si.R.P. sono nuovamente invitati ad inserire giornalmente e comunque non oltre le ore 10:00, nella predetta procedura, i codici corrispondenti a ciascuna assenza dal servizio fruita dal personale tecnico-amministrativo di rispettiva competenza.

Si invita ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
Il Dirigente: *Dott.ssa Gabriella Formica*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Dott. Salvatore Pasquino, Capo dell'Ufficio
e-mail: uappc@unina.it
p.e.c.: uappc@pec.unina.it